

STUDIO LEGALE  
STEFANIA CIVITAVECCHIA  
Via Varese, 11 - Tel./Fax 0884/222222  
71016 SAN SEVERO (FG)  
P.IVA 03370480711  
Cod. Fisc. CVT SFN 73R43  
Cell. te 393.8367931

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE  
PROPOSTA ACCORDO DEL DEBITORE  
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
AL SENSI DELLA L.3/2012

Mandato  
Avv.  
Stefania  
Civitavecchia

PREMESSE

I Sottoscritti Coniugi [redacted]  
residente in Foggia - FG - [redacted]  
[redacted]

[redacted] trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3  
così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non  
ricorrendo cause ostative, ha depositato a mezzo dell'avv. Stefania  
Civitavecchia, rappresentato e difeso dalla stessa (CF: CVT SFN 73R43

I158Z, P.IVA 03370480711; PEC: [redacted]  
civitavecchia.stefania@avvocatifoggia.legalmail.it ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio Legale della medesima sito in San Severo alla  
Via Varese 11, giusta mandato a margine al presente atto, istanza per la  
nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di  
Composizione della Crisi.

Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha nominato  
quale professionista incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012  
n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento, il

Vi delego a  
rappresentarmi e  
difendermi in ogni  
fase e grado del  
presente giudizio. Vi  
conferisco all'uopo  
tutti i poteri inerenti  
al presente mandato  
compresi quelli di  
transigere, di farsi  
sostituire, di  
chiamare terzi in  
causa, di promuovere  
la riassunzione, di  
rinunciare agli atti e  
di conciliare. Eleggo  
domicilio presso lo  
studio dell'Avv.  
Stefania  
Civitavecchia sito in  
San Severo alla Via  
Varese, 11. Con  
espressa  
autorizzazione al  
trattamento dei dati  
personali ai sensi  
della legge 196/2003  
e delle norme sulla  
tutela del segreto  
professionale.

Firmato Da: CIVITAVECCHIA-STEFANIA Emissio Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0355f0976dcee76767363a786dc678



Dottor Di Stefano Michele a cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:

- 1 il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovra indebitamento;
- 2 il giudizio sulla fattibilità come proposto con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche, attestare che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quelle realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Il Dottor Di Stefano Michele, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Foggia, accettava l'incarico.

Ciò posto, in presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, è stato predisposto il presente Accordo Del Debitore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, che sarà verificato ed attestato dal nominato O.C.C..

Di seguito è illustrata la proposta di Accordo Del Debitore elaborata con il supporto e la consulenza dell' Avvocato Stefania Civitavecchia.



## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n.

3/2012 successive modifiche, e cioè gli istanti Coniugi

a) si trovano in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche;

c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore:

d) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.



### 3. CAUSE DI INDEBITAMENTO.

Nel sottoporre al vaglio la seguente proposta di Accordo del Debitore si evidenzia che i coniugi si presentano come consumatori diligenti nei confronti del denaro.

Valga il vero che si andranno a dettagliare le motivazioni che hanno determinato la sottoscrizione/assunzione di obbligazioni finanziarie dovute per lo più ad esigenze di impresa.

Precisamente il Signor [ ] si è sempre occupato di impianti di riscaldamento e di climatizzazione, dapprima in modalità individuale con Ditta omonima e, successivamente, con una srl semplificata, come da Visura camerale Ditta individuale, nonché, Atto costitutivo e visura camerale della Società [ ] si allegano (all.to 1 ).

Una attività legata al settore Edile che ha conosciuto la sua massima fase di sviluppo negli anni '80 e '90, per poi passare ad un ciclo di rallentamento e, successivamente, di arresto con il sopraggiungere della grave congiuntura economica tra il 2012/2014.

In effetti l'attività imprenditoriale del Signor [ ] coadiuvata anche dalla Moglie, Signora [ ] ( ndr. oggi Amministratrice e rappresentante legale della [ ] ) registra buoni fatturati in quel periodo anche grazie alla serietà e competenza professionale, ottimi requisiti personali che consentiranno la tessitura di rapporti commerciali con fornitori di un certo spessore come [ ], che purtroppo, successivamente,



causa grave crisi economica, diventerà uno tra i creditori più attivi nella fase esecutiva di recupero.

Ciò posto, in periodi non sospetti, i Signori  presentano una carta d'identità finanziaria, se così può dirsi, caratterizzata dalla correttezza e puntualità nei pagamenti nei confronti di Fornitori, Banche, dipendenti et ogni onere fiscale/tributario.

Valga il vero quanto la concessione di mutuo e linee di credito che verranno ad essere regolarmente pagati e estinti, come significato nella CRIF di entrambi (all.to 2 ).

Precisamente;

nell'anno 2009 mese di novembre chiedono ed ottengono, dalla Banca Popolare di Bari, Mutuo ipotecario della durata di anni 10, con rate mensili di euro 2.383,00 per numero 121 rate, per acquisto Capannone Industriale sito in ;

nell' anno 2010 mese di settembre chiedono ed ottengono, dalla Unicredit Spa, Mutuo chirografario per acquisto e realizzazione impianto fotovoltaico di KWP 19,80 su capannone industriale della durata di anni 13, con rate mensili di euro 738,00 per numero 148 rate;

nell' anno 2012 Finanziamento Compass Spa della durata di anni cinque per numero di 60 rate dell'importo mensile di euro 743,00;

nell' anno 2014 chiedono ed ottengono, dalla Banca Unipol Spa, Mutuo Chirografario della durata di anni 3, con rate mensili di euro 620,00 per numero 36 rate, per rientro sconto effetti.



Tuttavia sarà solo il pregnante peso della grave congiuntura economica che determinerà il crollo di siffatta puntualità e credibilità, al punto tale da essere inizialmente oggetto di pretese creditorie ad istanza di dipendenti, con specifiche azioni di recupero crediti, definite con transazioni e pagamenti rateali, per poi essere oggetto di azioni esecutive ben più gravi ad istanza di fornitori e banche.

In effetti i ritardi nei pagamenti che vedranno coinvolti i Coniugi [ ] [ ] ben presto si trasformeranno in insolvenze e le insolvenze in azioni esecutive da parte del ceto bancario e del massimo fornitore [ ] Spa, valga il vero la sussistenza di una azione esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Foggia per la quale si è già svolto un primo tentativo di vendita all'asta andato deserto ed con secondo tentativo di vendita all'asta (all.to B), svoltosi il giorno [ ] che ha comportato per ora una aggiudicazione provvisoria dell'appartamento come si evince dal Portale Vendite Pubbliche; mentre nessuna aggiudicazione per il capannone.

Orbene, a risoluzione della debitoria venutasi a creare si propone la esclusione della ipotesi della liquidazione dei beni immobili atteso che il patrimonio attivo, per quanto innanzi già evidenziato, risulta già inficiato dalla sussistenza della procedura esecutiva immobiliare.

Ancora, la stessa liquidazione o prosecuzione della procedura immobiliare comunque andrebbe a penalizzare lo stesso ceto bancario atteso che, per un meccanismo consentito ex lege, come già si è verificato, gli immobili non vengono venduti al primo esperimento di vendita disposto dal Giudice.



In tale evenienza il Codice di rito, al fine di rendere più appetibile il bene pignorato o liquidato e nel contempo consentire la soddisfazione anche parziale del creditore procedente, impone al Giudice di abbassare il prezzo d'asta ad ogni successivo esperimento di vendita, con riduzione entro il limite di  $\frac{1}{4}$  rispetto al prezzo fissato in precedenza.

Come è facile intuire, questo meccanismo di ribasso del prezzo d'asta dell'immobile pignorato o soggetto a liquidazione favorisce perlopiù i terzi offerenti, i quali, ben consci di tale possibilità prevista *ex lege*, spesso lasciano andare volontariamente deserte diverse udienze di vendita, così da poter acquistare l'immobile a prezzi ben al di sotto di quelli di mercato.

Diversamente dagli offerenti, il suddetto meccanismo sfavorisce sia il creditore pignoratizio che il debitore esecutato.

Ancora, il creditore, a causa dei continui ribassi, corre il rischio concreto di soddisfarsi con una somma di denaro di molto inferiore rispetto il credito inizialmente vantato, poichè dalla somma ricavata dovranno decurtarsi anche i costi della procedura come il compenso del professionista sia in qualità di Delegato che di custode, nonché, le spese di pubblicazione per ogni bando; il debitore esecutato, d'altro canto, si vedrebbe portar via l'immobile di sua proprietà ad un prezzo così basso da risultare assolutamente inidoneo a soddisfare le pretese dei suoi creditori.

Ciò posto, si prospetta per il caso di specie, quale strumento ristrutturativo del debito a disposizione della legge 3 del 2012, l'Accordo del Debitore che di seguito si andrà a dettagliare.



#### 4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI.

Riguardo alla Solvibilità e alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni è importante rilevare come i Coniugi

non hanno mai subito protesti, come da visure che qui si allegano (all.to 3).

5. SITUAZIONE DEBITORIA Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate

- Debito residuo per Mutuo Capannone Banca Popolare di Bari pari ad euro 128.718,00, come da CRIF di cui allegato 2;
- Debito residuo Mutuo Chirografario Unicredit Spa, oggi per impianto Fotovoltaico presente sul Capannone in contro energia, pari ad euro 43.524,00 alla data del 30.04.2018 come da Crif che si allega, per la posizione debitoria in essere sussiste una cessione di credito irrevocabile del conto energia prodotto dall'impianto FTV, in favore della UNICREDIT SPA;
- Debito residuo per Affidamento Banca Carige Spa pari ad euro 30.406,96 come da Atto di Precetto e di Pignoramento che si allega (all.to 4);
- Debito Residuo per Fornitore  pari ad euro 8.979,08 come da Atto di Precetto che si allega (all.to 5);
- Debito Residuo UNIPOL BANCA Spa, oggi BPER, pari ad euro 6.710,00 alla data del 21.02.2020 come da missiva che si allega (all.to D);





- Debito Residuo UNIPOL BANCA Spa, oggi BPER, pari ad euro 220,04 per conto corrente numero 35343187 alla data del 21.02.2020 come da missiva che si allega (cfr. allegato D)
- Debito Residuo Agenzia Delle Entrate, - Sezione Riscossione - Signor  pari ad euro 172.980,30 comprensivo di interessi, sanzioni et aggio ex articolo 17, ovvero, di cui euro 11.911,48 per indennità cessazione rapporto, ritenute su retribuzione, trasferte mensilità aggiuntive e ritenute fonte redditi autonomi anni 2013 e 2014, come da ruoli che si allegano (all.to 6);
- Debito residuo tributi Comune di Foggia pari ad euro 3.543,00 come da certificazione del credito in possesso dell'OCC Dottor Di Stefano Michele;
- Debito residuo piano di rientro SOREC pari ad euro 4.000,00 (20 cambiali rimanenti sino alla scadenza del 30.09.2021) (allegato 6 B);
- Debito Residuo per Bolli Auto pari ad euro 992,20 come da estratto bolli ACI che si allega (all.to 7).

## 6. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI.

A carico degli istanti Debitori non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. .

## 7. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai Coniugi

è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;



1. Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) – euro 250,00 mensili
2. Alimenti – euro 300,00
3. Vestiario – euro 200,00 mensili;

La media mensile della spesa si aggira attorno a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Pertanto si potrà fare affidamento sulla restante somma di euro 950,00 da destinarsi al soddisfacimento dei creditori , atteso che allo stipendio mensile di euro 900,00 (Signor [ ] è assunto con contratto part time che qui si allega e buste paghe all.to A) deve aggiungersi la produzione di euro 800, 00 circa mensili derivante dalla produzione dell'impianto fotovoltaico, e così in uno la somma mensile di euro 1.700,00 (1.700,00 – 750,00 = 950,00).

## 8. ELENCO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA' ,

I beni di proprietà dei Signori Coniugi [ ] ,

come risulta anche dalla visura catastale allegata ( all.to 8), sono;

- 1) Immobile adibito ad abitazione principale ubicato in [ ] alla Via [ ] ;
- 2) Capannone industriale sito alla [ ]
- 3) Per il Signor [ ] , quota di proprietà per 4/12 su immobile sito in Foggia alla [ ] ;
- 4) Multiproprietà in località [ ]

Si dispone dei seguenti veicoli;

Kia [ ] 1400 anno 2010 tg [ ] intestata alla Signora [ ] ,

di uso familiare;

Fiat [ ] tg [ ] intestata alla Signora [ ] ;



Audi [ ] anno 1999 tg [ ] intestata alla [ ] ;

Fiat [ ] tg [ ] intestato al Signor [ ] ;

in merito agli ultimi tre veicoli sussistono contratti di comodato gratuito in favore della [ ] (Allegati).

Il valore dei suindicati mezzi non è oggetto di vendita ai fini soddisfattivi dei creditori data la vetustà degli stessi.

Non si dispone di altri beni mobili registrati o di crediti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni immobili negli ultimi cinque anni, come da Ispezione Ipotecaria che qui si allega (all.to 9).

Tra i coniugi sussiste il regime della separazione dei beni, come da Estratto Atto di Matrimonio che si allega (all.to C).

## 9. PROPOSTA ACCORDO DEL DEBITORE.

### PAGAMENTI IN PREDEDUZIONE.

Il pagamento in prededuzione è il pagamento da compiersi successivamente all'omologa del proposto accordo del debitore

1) **Compenso del Professionista:** il compenso del professionista OCC pari ad euro 1 [ ] (oltre Cassa Prev.le, IVA) da versare un  
a [ ] re  
il [ ]

2) **Altre prestazioni professionali Avvocato Stefania Civitavecchia** per redazione proposta Accordo del Debitore pari al residuo di euro 1 [ ]  
oltre oneri fiscali



**PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA PREDEDUZIONE E  
ALLA MORATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, L.3/2012**

2. **Mutuo Capannone Banca Popolare di Bari pari ad euro 128.718,00:** si propone di restituire il mutuo per intero senza alcuna falcidia riconoscendo un acconto di euro 7.000,00 ed i restanti euro 121.718,00 con un tasso di interesse attivo dell'1,30 % per la durata di 22 anni (264 mesi). Nulla per gli interessi moratori, **per una rata mensile di euro 530,37;**
3. **Debito residuo per Affidamento Banca Carige Spa pari ad euro 30.406,96:** Si propone di restituire una somma pari ad euro 9.122,09, che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 30.406,96. La restituzione avverrà per la durata di 10 anni (120 mesi). Nulla per gli interessi moratori, **per una rata mensile di euro 76,01;**
4. **Debito residuo Mutuo Chirografario Unicredit Spa, per impianto Fotovoltaico presente sul Capannone in contro energia, pari ad euro 43.524,00;** Si propone di restituire una somma pari ad euro 13.057,20, che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 43.524,00. La restituzione avverrà per la durata di 10 anni (120 mesi). Nulla per gli interessi moratori, **per una rata mensile di euro 108,81**
5. **Debito Residuo per Fornitore  pari ad euro 8.979,08;** Si propone di restituire una somma pari ad euro 2.693,72, che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 8.979,08. La restituzione avverrà per la durata di 96 mesi. Nulla per gli interessi moratori, **per una rata mensile di euro 28,06;**
6. **Debito Residuo UNIPOL BANCA Spa, pari ad euro 6.710,00, oggi BPER;** Si propone di restituire una somma pari ad euro 2.013,00, che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 6.710,00. La restituzione avverrà per la durata di 96 mesi per una rata mensile di **euro 20,97.** Nulla per gli interessi moratori.
7. **Debito Residuo UNIPOL BANCA Spa, pari ad euro 220,04 per conto corrente, oggi BPER;** Si propone di restituire una somma pari ad euro



66.01, che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 220,04. La restituzione avverrà in un'unica soluzione. Nulla per gli interessi moratori.

8. Debito Residuo Agenzia Delle Entrate – Sezione Riscossione - Signor   
 pari ad euro 161.068,82 (172.980,30 – 11.911,48= 161.068,82) senza interessi, sanzioni et aggio ex articolo 17: Si propone di restituire una somma pari ad euro 48.994,75, che rappresenta una soddisfazione pari al 30%. La restituzione avverrà per la durata di 16 anni (192 mesi). Nulla per gli interessi e sanzioni, **per una rata mensile di euro 255,18;**
9. Debito residuo 11.911,48 per indennità cessazione rapporto, ritenute su retribuzione, trasferte mensilità aggiuntive e ritenute fonte redditi autonomi anni 2008, 2012, 2013 e 2014; si propone di pagare per intero senza alcuna falcidia in un'unica soluzione;
10. Debito residuo tributi Comune di Foggia pari ad euro 3.543,00; si propone di pagare il 30% e così una somma pari ad euro 1.062,90 da restituire in numero di 24 rate dell'importo di euro 44,29;
11. Debito residuo piano di rientro SOREC pari ad euro 4.000,00; si propone di pagare il 30% e così una somma pari ad euro 1.200,00 da restituire in numero di 24 rate dell'importo di euro 50,00;
12. Debito Residuo per Bolli Auto pari ad euro 992,20. Si propone di restituire una somma pari ad euro 297,66 che rappresenta una soddisfazione pari al 30% sul residuo di euro 992,20. La restituzione avverrà pagando in un'unica soluzione.

La proposta di Accordo del Debitore così strutturata comporta quanto segue;

**dal primo al decimo mese, si compirà il solo pagamento delle debitorie riguardanti il Professionista OCC, Dottor Di Stefano Michele e Altri Professionisti, Avvocato Stefania Civitavecchia;**



**dal 11° al 12° mese si inizierà ad effettuare il pagamento delle altre debitorie riuscendo a saldare la debitoria del conto corrente numero 35343187 ex Unipol Banca oggi BPER;**

**e così a scalare dal 13° mese al 34 °mese si effettueranno tutti i singoli pagamenti e si riuscirà a saldare la debitoria interessata ai Tributi Comune di Foggia ed alla SOREC;**

**dal 35° mese al 96° si effettueranno tutti i singoli pagamenti e si riusciranno a saldare le debitorie Unipol Banca Spa e ;**

**dal 107° mese al 130° si effettueranno tutti i singoli pagamenti e si riusciranno a saldare debitorie Banca Carige Spa e Unicredit Spa per finanziamento impianto FTV;**

**dal 131° mese al 202°mese compiuti tutti i singoli pagamenti si riuscirà a saldare le debitorie inerenti Agenzia delle Entrate- Sezione Riscossione- Signor**

**dal 203° mese al 264° mese compiuti tutti i singoli pagamenti si riuscirà a saldare la debitoria inerente Mutuo Banca Popolare di Bari.**

Si evidenzia che ai fini del sostentamento della suindicata proposta i Coniugi Debitori  mettono a disposizione una somma di euro 20.000,00 (preciso euro ventimila/00) come da Dichiarazione che si allega (all.to E).

Altresì si mette a disposizione il Conto ENERGIA dell'impianto FOTOVOLTAICO di 19,80 KWp che a far tempo dal mese di ottobre 2017 sino al mese di giugno 2019 ammonta ad euro 20.438,32 così come da dichiarazione rilasciata dal GSE che qui si allega (all.to F), ovvero, a cui si deve aggiungere anche il ritiro dedicato di vendita di energia a gestore di rete che ad oggi ammonta ad euro 393,02 (all.to G) e così in uno la complessiva somma di euro 20.831,34.



Altresì si evidenzia che all'importo di euro 20.438,32 si devono anche aggiungere le produzioni dell'impianto FTV a decorrere dai mesi di luglio 2019 sino al mese corrente (aprile 2020) così per una somma di euro 8.000,00 circa (media mensile di produzione impianto FTV di euro 800,00 per numero 10 mesi da aggiungersi).

## DURATA TEMPORALE

In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, occorre interpretare la disciplina di cui alla l. 3/2012 bilanciando i contrapposti interessi, di rango costituzionale, della ragionevole durata dei procedimenti e della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24).

Sul punto si fronteggiano, allo stato, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato; l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.

Più in particolare, il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni (esempio Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (esempio Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (esempio Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017).

Ciò posto il parametro preso in considerazione da tale impostazione è la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, nonché, l'età dei debitori, rapportata alla vita media degli uomini (80,3) e delle donne (84,6).



#### **MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.**

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà il giorno 15 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 15 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.

L'accordo del debitore prevede il pagamento di tutti i creditori in pro quota

In caso di accettazione del Preposto Accordo del Debitore i Creditori comunicheranno ai Signori

l'IBAN presso cui poter effettuare i dovuti bonifici.

Gli Istanti Coniugi Debitori  invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto.

A **GARANZIA** del prospettato accordo del Debitore sin d'ora si evidenziano gli immobili di proprietà, nonché, il maturato e da maturare TFR del Signor .

#### **CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE**

Alla luce del proposto Accordo del Debitore si palesa necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.





Come già prima richiamato, si ricordi che i beni immobili in questione sono inficiati dalla sussistenza della procedura esecutiva immobiliare il cui meccanismo, riconosciuto dalla legge, prevede la vendita all'asta ma con continui ribassi, come già documentato, che non consentono, neanche al creditore ipotecario, la soddisfazione integrale del proprio credito.

Pertanto, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Ancora, una ipotesi liquidatoria vedrebbe soddisfatto solo i creditori ipotecari e non anche i creditori chirografari; quanto proposto nello scrivente accordo del debitore **appare la migliore alternativa che permette di tutelare tutti i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, precisamente, una proposta di soddisfacimento fatta sulla base di percentuali che potrebbero anche non sussistere e, quindi, pericolosamente vicine allo zero tenuto conto che l'attivo a disposizione è inficiato dalla sussistenza di procedure esecutive immobiliari.**

In conclusione, tenuto conto sia della crisi congiunturale del settore immobiliare e sia della ipotesi di liquidazione con vendita all'asta, si deduce che la messa in vendita delle unità immobiliari non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ipotecari.

Da ultimo, ma non privo di importanza è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta anche spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.



## CONCLUSIONI

Gli istanti Debitori (



consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che l'Accordo del Debitore così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire a Se Stessi, azzerando così i propri debiti.

L'Accordo del Debitore così proposto, a cui si aggiunge **la richiesta della moratoria così come prevista e disciplinata dall'articolo 8 della legge 3/2012**, appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Gli Istanti Debitori chiedono al Sig. Giudice del Sovra indebitamento di disporre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 , lettera c) legge 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori, ovvero, **la sospensione immediata della procedura esecutiva immobiliare avente RG 223/2015 riunita alla 379/2015.**

Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Accordo così come sopra prospettata.

Con osservanza.

Esibisce e deposita:



- 1) Visura Camerale Ditta Individuale, Atto costitutivo e Società Semplificata ;
- 2) Crif Signor
- 3) Visura Protesti;
- 4) Atto di precetto e pignoramento immobiliare Banca Carige Spa;
- 5) Atto di precetto e protesto assegno bancario del fornitore  Spa;
- 6) Ruoli ADE Signor ;  
6B) Piano di rientro SOREC;
- 7) Estratto Bolli ACI;
- 8) Visura Catastale;
- 9) Ispezioni Ipotecarie;
- 10) Relazione Professionista OCC, Dottor Di Stefano Michele.

ALLEGATI ALFABETICI;

- A) Contratto part time e buste paghe Signor ;
- B) Secondo Avviso di Vendita Esecuzione Immobiliare;
- C) Estratto Atto di Matrimonio.
- D) Missiva BPER;
- E) Dichiarazione di messa a disposizione di somme.
- F) Dichiarazione del GSE del Conto Energia prodotto dal mese di Ottobre 2017 sino al mese di giugno 2019;
- G) Dichiarazione Ritiro Dedicato;
- H) Contratti di Comodato Veicoli;
- I) Autodichiarazione composizione nucleo familiare.





CRAN - 634/2020  
TELEMATICO

Proc. n. 914/2020 V.G. Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice delegato

vista la proposta di accordo con i creditori ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 formulata da

letta la relazione del professionista dott. Michele Distefano, nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. n. 3/2012, completa dell'attestazione di fattibilità del piano;

- ritenuto, ad un primo vaglio, che la proposta non pare soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12 sotto due profili qui di seguito evidenziati;

- considerato, invero:

1) che i crediti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono qualificati tutti come chirografari, tanto che ne è prevista una soddisfazione nella parziale misura del 30%, mentre, in quanto in parte relativi a debiti Inail, Irpef, Inps ed Iva, potrebbero essere assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2759 c.c., 2752 c.c., 2772 c.c., 2776 c.c., onde ne dovrebbe essere prevista la soddisfazione integrale; che, ove effettivamente trattasi di crediti assistiti da privilegio, la soddisfazione nella misura del 30% diviene ammissibile solo ove detta misura sia quella non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC (attestazione che allo stato manca nella relazione dell'OCC dott. Distefano, essendo i crediti qualificati tutti come chirografari);

2) che la fattibilità del piano è affidata, per la misura del 55% circa, alla destinazione al pagamento dei creditori di € 950,00 dello stipendio mensile percepito da  (assunto con contratto part-time); che la durata del piano è, tuttavia, prevista in 22 anni con riferimento al debito maggiore di € 128.718,00 della Banca Popolare di Bari, in 16 anni con riferimento al debito verso l'Agenzia delle Entrate, ed in 10 anni per il debito verso l'Unicredit s.p.a., a fronte di un'età lavorativa del  che cesserà tra 4



anni circa, ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni (essendo il  nato il 1957), senza che nel piano di accordo sia prevista la destinazione al pagamento dei creditori degli emolumenti pensionistici (dei quali non vi è cenno, rimanendo così ignota la spettanza e la presumibile futura entità);

- ritenuto che i creditori devono essere sentiti sia sull'accordo proposto come pure sui suddetti rilievi del giudice, in merito ai quali i ricorrenti e l'OCC vorranno formulare le proprie osservazioni e, onde va fissata l'udienza per l'omologa;

Fissa

l'udienza del **12 novembre 2020, ORE 12.30**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C., ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11, co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di 5 giorni prima l'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;



Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento , per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC unitamente alla relazione al giudice di cui all'art. 12 comma 1 l.cit. depositi telematicamente nel fascicolo la propria relazione in formato pdf nativo digitale (ove non l'abbia già depositata in tale forma), e la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC).

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 16/08/2020.

Il Giudice delegato

*dott.ssa Caterina Lazzara*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 17.08.2020  
IL FUNZIONARIO SUBSTITUTO  
Antonio Carrubino



